Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1735.
Recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale . . . . Pag. 3862

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1736.
Disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunziate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani. Pag. 3862

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1737.
Estensione alla Libia di alcune disposizioni del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari durante le operazioni militari nell'Africa Orientale . . Pag. 3863

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 1738.
Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione della moneta imperiale d'oro da L. 100 . . . . Pag. 3864

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1739.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Francesco degli Scarioni, in Napoli, detto « delle Fiorentine a Chiaia » . . . . Pag. 3864

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse per l'aumento di capitale della Società « Reggiane - Officine Meccaniche Italiane ». Pag. 3865

DECRETI MINISTERIALI 28 agosto 1937-XV.
Diniego di registrazione di specialità medicinali. Pag. 3865

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1937-XV.
Nomina del sig. Sali Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova . . . . . Pag. 3870

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1937-XV.
Nomina del cav. Gentili Paolino a componente il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 3870

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1937-XV.
Sostituzione di un membro della Commissione tecnico-amministrativa per la determinazione del prezzo dei fiammiferi. Pag. 3870

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante la proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate . . . . Pag. 3870

Ministero della guerra:
R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante la istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare . . . . . Pag. 3870
R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'art. 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato . . . . Pag. 3870

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della Convenzione internazionale concernente l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto . . . . Pag. 3871

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Bigazzone » (Taranto). Pag. 3871

Ministero delle finanze:
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 3871
Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) . . . . Pag. 3871
Diffida per smarrimento mezzo foglio cedole . . Pag. 3871
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3871

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 16 dal 16 al 31 agosto 1937-XV . . . . Pag. 3872

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonito (Avellino), Ostuni (Brindisi), Bonefro - Casalciprano (Campobasso), Umbriatico (Catanzaro), Cupello (Chieti), Rignano Garganico (Foggia), Bella - Montemurro (Potenza) . . . . Pag. 3875
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino (Perugia). . Pag. 3875

CONCORSI

Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso indetto per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio medico Valrovina e 3° reparto di Bassano del Grappa . . . . Pag. 3875

Ministero della marina: Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 8 posti di tenente delle Armi navali in S.P.E. . . . . Pag. 3876
Ministero delle corporazioni: Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 11 posti di inserviente nel Corpo Reale delle miniere . . . . Pag. 3876
Regia prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 3876

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 20 OTTOBRE 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui sorteggiate nella 63ª estrazione effettuata in Roma il 1° ottobre 1937-XV.

(3561)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1735.
Recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro;
Veduti l'art. 66 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'art. 108 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale e l'art. 12 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con criterio unitario il rimborso delle spese a carico degli assistiti a favore degli Enti o Istituti costituiti dalle Associazioni professionali di lavoratori per la tutela ed assistenza dei lavoratori assicurati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Casse per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, le Casse mutue esercenti l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura e le Amministrazioni statali che provvedono direttamente all'assicurazione degli infortuni sul lavoro ai termini dell'articolo 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzati a trattenere, sui capitali necessari alla costituzione delle rendite d'infortunio e di malattia professionale o delle pensioni d'invalidità e sulle indennità in capitale corrisposte per infortuni agricoli, e a titolo di concorso nelle spese per documentazioni occorrenti per prestazioni assistenziali, una quota da versare agli Enti o Istituti costituiti dalle Associazioni professionali di lavoratori per la tutela ed assistenza dei lavoratori assicurati.

Il Ministro per le corporazioni stabilirà, con suo decreto, la misura delle quote predette e le modalità per la trattenuta di esse e il loro versamento, sentite le Confederazioni fasciste dei lavoratori e gli Enti od Istituti di cui nella prima parte del presente articolo.

La misura delle quote sarà riveduta a periodi non superiori ad un triennio.

Con lo stesso decreto sarà designato l'Ente o Istituto di tutela e di assistenza al quale deve essere versato l'importo delle trattenute.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto del Ministro per le corporazioni di cui al secondo comma del precedente articolo, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1736.
Disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunziate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 12 del Codice penale;
Visti gli articoli 672 e seguenti del Codice di procedura penale;
Visto il Codice penale per l'esercito;
Visto il Codice penale militare marittimo;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931 IX, n. 919;
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora sia pronunciata sentenza all'estero, nei confronti di sudditi italiani, per reati preveduti dalla legge penale militare straniera o da provvedimenti che ne hanno il valore, se il fatto che ha formato oggetto della imputazione costituisce reato soggetto alla giurisdizione dei tribunali militari italiani, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, alla sentenza stessa può essere data esecuzione, ad ogni effetto, nel territorio dello Stato, se ad essa sia dato riconoscimento dal Tribunale supremo militare.

Art. 2.

Il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo precedente è promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro per la guerra.

Il Regio avvocato generale militare, quando richiede al Tribunale supremo militare il riconoscimento e l'ordine di esecuzione di sentenze di condanna a pena detentiva o ad altra pena più grave, non ancora eseguita, ordina la cattura del condannato, se il fatto che formò oggetto della condanna, secondo la legge penale italiana, costituisce reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 3.

Il Regio avvocato generale militare, se ritiene necessari ulteriori accertamenti, vi procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, o richiede all'uopo altro magistrato militare o le competenti autorità militari o gli ufficiali di polizia giudiziaria. Per detti accertamenti spettano al Regio avvocato militare, in quanto occorra, i poteri conferiti al Pubblico Ministero nei procedimenti per citazione diretta di competenza del giudice militare.

Il Regio avvocato generale militare può anche chiedere, per mezzo del Ministero della giustizia, alle autorità estere competenti tutte le informazioni che ritiene opportune.

Art. 4.

La richiesta scritta del Regio avvocato generale militare per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di cui all'art. 1 è notificata all'interessato, con l'avvertimento che egli ha facoltà di presentare al Tribunale supremo militare, anche a mezzo di un difensore, memorie e discolpe, entro il termine di giorni venti dalla notificazione.

Art. 5.

Il Tribunale supremo militare, trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, provvede in Camera di consiglio, e delibera con sentenza, non soggetta ad alcuna impugnazione.

Prima di deliberare, il Tribunale supremo militare può disporre, con ordinanza, le indagini e gli atti che ritiene utili, e può anche delegare all'uopo uno dei suoi giudici.

Spettano, in questo caso, rispettivamente al Tribunale supremo militare e al giudice delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 6.

Con la sentenza, che dà riconoscimento alle sentenze indicate nell'art. 1 e ne ordina l'esecuzione, il Tribunale supremo militare stabilisce quale pena preveduta dalla legge penale italiana debba intendersi sostituita a quella inflitta dal giudice straniero.

Art. 7.

Per le sentenze indicate nell'art. 1, la competenza a decidere sulla domanda di riabilitazione spetta, ad ogni effetto, al Tribunale supremo militare il quale provvede, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni riflettenti la riabilitazione militare.

Art. 8.

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, per ogni altro provvedimento giudiziario successivo al riconoscimento e riflettente le sentenze indicate nell'art. 1 e la loro esecuzione, la competenza spetta al Tribunale militare territoriale di Roma, osservate le norme ordinarie.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per le sentenze indicate nell'art. 1, che siano state pronunciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1737.

Estensione alla Libia di alcune disposizioni del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese in Libia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936-XIV, n. 574, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

Art. 2.

Le disposizioni suddette si applicano altresì ai procedimenti per la violazione delle leggi e dei regolamenti finanziari vigenti in Libia.

Se il trasgressore delle norme finanziarie debba rispondere del pagamento del tributo, oltrechè della violazione delle norme, l'autorità finanziaria competente può provvedere a far riscuotere il tributo medesimo anche durante la sospensione del procedimento relativo alla violazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 1738.

Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione della moneta imperiale d'oro da L. 100.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 40, recante modificazioni al R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928-VI, n. 1453;

Sentito il Governatore della Banca d'Italia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Zecca è autorizzata a fabbricare ed emettere la moneta d'oro da L. 100 avente le seguenti caratteristiche:

Metallo	Valore nominale	Diametro	TITOLO		PESO		Toller. per consumo di circolazione	Contorno
			Legale	Toller. in più o in meno	Legale	Toller. in più o in meno		
	lire	m/m	millesimi		gr.	m m	m m	
Oro	100	20,7	900	1	5,196.666	2	5	godronato

La suddetta moneta porta:

nel diritto: la Nostra Effigie a collo nudo rivolta a destra e, circolarmente, la leggenda in caratteri lapidari romani « VITTORIO EMANUELE - III - RE - E - IMP. »; in basso, sotto il collo, « G. Romagnoli » (autore del modello);

nel rovescio: una figura di littore in marcia recante nella mano sinistra una vittoria alata; all'ingiro, in alto, la parola « ITALIA »; in basso, sopra l'esergo, l'indicazione dell'anno di coniazione, espresso, a sinistra con il millesimo dell'Era cristiana, ed a destra con l'anno dell'Era fascista; nell'esergo, al centro, lo stemma sabaudo, a sinistra la parola « Lire » ed a destra la cifra « 100 ». Sempre nell'esergo, in alto a destra, la lettera « R » (Roma).

Art. 2.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alla descrizione tecnica, di cui al precedente articolo, ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Le impronte, eseguite in conformità dell'anzidetta descrizione tecnica, saranno, in piombo, depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 73. — MANCINI.

MONETA D'ORO

L. 100

20,7 millimetri

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1739.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Francesco degli Scarioni, in Napoli, detto « delle Fiorentine a Chiaia ».

N. 1739. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Francesco degli Scarioni, in Napoli, detto « delle Fiorentine a Chiaia ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse per l'aumento di capitale della Società « Reggiane - Officine Meccaniche Italiane ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Reggiane - Officine Meccaniche Italiane » con sede a Milano, la quale espone un progetto di aumento del proprio capitale sociale da lire 42.500.000 a L. 55.000.000 mediante emissione di nuove azioni;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'aeronautica;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società « Reggiane - Officine Meccaniche Italiane » con sede in Milano da L. 42.500.000 a L. 55.000.000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni, che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea dei soci, le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(3572)

DECRETI MINISTERIALI 28 agosto 1937-XV.
Diniego di registrazione di specialità medicinali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 25 ottobre 1935-XIV e 15 giugno 1937-XV della ditta Stabilimento farmaceutico Dr. Franco Malesci S. A., domiciliata in Firenze, Borgo SS. Apostoli 18, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Aletril » nelle categorie granulare, fiale di 1° e 2° grado, sciroppo, prodotta nell'officina della ditta, con la seguente formula di composizione, sciroppo: litio ioduro gr. 0,30; esametilentetramina gr. 0,20; calcio gluconato gr. 0,50; aletrina gr. 0,10; colchicina gr. 0,005; sostanze aromatiche e veicolo sciropposo q. b. a gr. 100 — granulare: piperazina gr. 2; litio gr. 0,11; iodio gr. 1,89; esametilentetramina gr. 10; calcio gluconato gr. 2; sodio bicarbonato e acido citrico aa q. b. a 100 — fiale: iodio gr. 0,0091; piperazina gr. 0,0061; litio gr. 0,00049; esametilentetramina gr. 0,05; soluzione fisiologica q. b. a cc. 1; per fiale da cc. 1, 2, 3;

Considerato che i metodi analitici sono errati e non giustificano la formula di composizione che di per se stessa è irrazionale; che pertanto il prodotto non può possedere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Stabilimento farmaceutico dott. Franco Malesci S. A., la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Aletril » nelle categorie: granulare, sciroppo, fiale da cc. 1, 2, 3.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 27 giugno 1936-XV della ditta Beccaria Franco, domiciliata in Soresina (Cremona), diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Becardiol Sebe », prodotta nell'officina della ditta Giovanni Ogna, sita in Milano, via Carlo Farini n. 63, con la seguente formula di composizione: tintura di strofanto, digitale, adonide, lobelia anagr. 17; tritura scilla gr. 10; tintura noce vomica gr. 7; soluzione alcoolica q. b. a gr. 100;

Considerato che le proprietà terapeutiche attribuite al prodotto non sono giustificate dalla sua formula di composizione che è troppo complessa ed irrazionale;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Beccaria Franco di Soresina la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Becardiol Sebe » prodotta nell'officina Giovanni Ogna, sita in Milano, via Carlo Farini, 63.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 marzo 1936-XIV della ditta Prodotti Manis del dott. Manis, domiciliata in Torino, via Bologna, 48, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Borobromocalciolo », prodotta nell'officina della ditta, con la seguente formula di composizione: sale calcico dell'etere borobromogluconico gr. 2,88; feniletilbarbiturato sodico gr. 0,12 per un tubetto;

Considerato che all'analisi la composizione del prodotto è risultata diversa da quella dichiarata, per cui la specialità non può possedere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Prodotti Manis di Torino la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Borobromocalciolo » prodotta nell'officina della ditta sita in Torino, via Bologna, 48.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 . Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 29 febbraio 1936-XIV della ditta Laboratorio Chimico Orfila di G. Ranzoli, domiciliata in Milano, via Coni Zugna, 47, dirette ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: 1. Casil - 2. Novak nelle categorie liquido e pomata, prodotte nel laboratorio della ditta, con la seguente formula di composizione:

1. Casil: polisilicato di calcio colloidale gr. 6,6295; acqua a 100; sulfimide benzoica gr. 0,02; essenza ananas gocce 1;

2. Novak liquido: iodio puro gr. 0,20 per cento; acido salicilico gr. 1,50 per cento; acido borico gr. 1,10 per cento; resorcina gr. 1 per cento; balsamo Perù gr. 2 per cento; ammonio solfoittiolato gr. 1,50 per cento; alcool q. b. a gr. 100; essenza bergamotto gocce 5 - pomata: naftalano gr. 10 per cento; mercurio cloro amiduro gr. 1,50 per cento; acido salicilico gr. 2 per cento; resorcina gr. 2 per cento; acido borico gr. 6 per cento; colesterina gr. 0,05 per cento; mentolo gr. 0,25 per cento; ossido di zinco gr. 5 per cento; amido gr. 5 per cento; unguento paraffina gr. 40 per cento; acqua gr. 18 per cento; olio etereo bergamotto gocce 3;

Considerato che per entrambi i prodotti le vantate attività terapeutiche non sono giustificate dalle formule di composizione che sono irrazionali;
Ritenuto che nei casi specifici ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Laboratorio Chimico « Orfila » di G. Ranzoli la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Casil » e « Novak » nelle categorie liquido e pomata, prodotte nel laboratorio della ditta posta in Milano, viale Coni Zugna, 47.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma, sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 . Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 20 dicembre 1937-XV della ditta Pachetti Alessandro, domiciliata in Firenze, via Colletta n. 22, dirette ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate:

1) Diatesina in quattro categorie: fiale da cc. ½, cc. 1, cc. 1 ½, e gocce — 2) Percutina liquido revulsivo, prodotte nel laboratorio Istituto Specialità Terapeutiche diretto dal dott. Marco Marcacci, sito in Firenze, via Colletta, 22, con le seguenti formule di composizione:

1. Diatesina: ioduro di sodio gr. 2,50; metilarsinato di sodio gr. 2,50; benzoato di sodio gr. 5; soluzione di cloruro di sodio 0,75 per cento in acqua distillata quanto basta a cc. 100;

2. Percutina: olio essenziale di trementina gr. 40; guaiacolo gr. 15; tintura di iodio F.U. gr. 15; olio di crotontiglio gr. 15; mentolo gr. 5; eucaliptolo gr. 10; canfora gr. 10;

Considerato che i metodi analitici del prodotto « Diatesina » sono oscuri ed insufficienti, che la formula di composizione è irrazionale e che le attività terapeutiche non sono giustificate dalla detta formula;
Che anche le indicazioni terapeutiche del prodotto « Percutina » non sono giustificate dalla formula di composizione che è irrazionale;
Ritenuto che nei casi specifici ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Pachetti Alessandro di Firenze la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: « Diatesina » in quattro categorie e « Percutina », prodotte dall'Istituto specialità terapeutiche, sito egualmente in Firenze, via Colletta, 22.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Firenze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 31 agosto 1936-XIV della ditta Renato Binaghi, domiciliata in Milano, via O. Melloni, 22, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medici-

nale denominata « Ficotor » nelle categorie *A* e *B*, prodotta nel laboratorio chimico « Orfila » di G. Ranzoli, sito in Milano, viale Coni Zugna, 47, con la seguente formula di composizione:

Fitocor *A*: estratto fluido ginestra 1 per cento; estratto fluido biancospino 0,5 per cento; estratto fluido asparago 1 per cento; estratto fluido ginepro 2 per cento; estratto fluido arnica 0,60 per cento; estratto fluido cactus 1 per cento; estratto fluido betulla 0,5 per cento; enolito menta q. b, a gr. 100;

Fitocor *B*: estratto fluido morella 0,5 per cento; estratto fluido salice nero 0,5 per cento; estratto fluido sofora 0,5 per cento; estratto fluido camomilla 1 per cento; enolito di menta q b. a gr. 100;

Considerato che le formule di composizione delle due preparazioni sono irrazionali e che pertanto le vantate attività terapeutiche non sono giustificate;

Ritenuto che nei casi specifici ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Renato Binaghi di Milano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Fitocor », nelle categorie *A* e *B*, prodotta nel laboratorio « Orfila » di G. Ranzoli, sito egualmente in Milano, viale Coni Zugna, 47.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi allo interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 5 ottobre 1936-XIV della ditta S.M.E.A. di Giovanni Melandri, domiciliata in Genova, Salita via Nizza n. 3, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata Pulposept, prodotta nell'officina della ditta, con la seguente formula di composizione: meta ossitoluolo (acido metacresilico) gr. 20, canfora naturale gr. 2, veicolo speciale (alcool, glicerina, cumarina, formalina) gr. 18, satura di metanal decolorata e deodorata con metodo speciale (distillazione) per gr. 40 di prodotto;

Considerato che la formula di composizione è imprecisa ed irrazionale e che pertanto il prodotto non può possedere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta S.M.E.A. di Giovanni Melandri la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata Pulposept, prodotta nell'officina della ditta sita in Genova, Salita via Nizza, 3.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 16 maggio 1936-XIV della ditta La Chimica Farmaceutica, domiciliata in Milano, via Bigli, n. 12, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata Solubismuth, in fiale da cc. 1,1 e cc. 2,2, prodotta nel laboratorio « Farmaceutica Veronese S. A. » sito in Milano, viale Gian Galeazzo, 11, con la seguente formula di composizione: natrium jodobismut gr. 90; natrium jodatum gr. 99; monoacetin puriss. gr. 422; alcool benzilico gr. 139; acido acetico conc. gr. 12; acqua bidistillata cc. 1.000;

Considerato che la reale composizione del prodotto non corrisponde alla formula dichiarata che è di per se stessa irrazionale; che pertanto le vantate attività terapeutiche non sono giustificate;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta La Chimica Farmaceutica di Milano, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata Solubismuth, prodotta nel laboratorio « Farmaceutica Veronese S. A. » sito egualmente in Milano, viale Gian Galeazzo, 11.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi allo interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 22 luglio 1936-XIV e 19 ottobre 1936-XIV della ditta dott. Pasquale Falqui, Prodotti Farmaceutici, domiciliata in Milano, piazza Istria, 2, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata Topan, prodotta nell'officina della ditta con la seguente formula di composizione: calcio glicerofosfato gr. 0,67; sodio glicerofosfato gr 0,23; ferro glicerofosfato gr. 0,17; manganese glicerofosfato gr. 0,09; estratto fluido

di sepentaria gr. 0,32; estratto fluido di rabarbaro gr. 0,15; estratto fluido di china gr. 0,14; estratto fluido di noce vomica gr. 0,09; estratto fluido di strofanto gr. 0,07; liquore arsenicale di Fowler gr. 1,67; estratto naturale di lampone gr. 0,84; acido citrico gr. 0,83; alcool etilico a 95° gr. 6,77; saccarosio gr. 49,70; acqua distillata q. b. a gr. 100;

Considerato che le proprietà terapeutiche attribuite al prodotto non sono giustificate dalla sua formula di composizione che è troppo complessa ed irrazionale;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta dott. Pasquale Falqui, Prodotti Farmaceutici, la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata Topan, prodotta nell'officina della ditta sita in Milano, piazza Istria.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 26 gennaio 1937-XV della ditta Laboratorio Chimico Spadarvera del cav. Giuseppe Spadaro Ventura, domiciliata in Catania, via Spadaro Grassi, 7, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata Veralgin, prodotta nell'officina della ditta con la seguente formula di composizione: paramidoacetilfenetolo cloridr. gr. 0,15; dimetilamidofenildimetilpirazolone gr. 0,25; monobromoisovalerilurea grammi 0,10; trimetildiossipurina gr. 0,05 per un cachet;

Considerato che nella domanda e nella formula di composizione sono contenute troppe inesattezze di ordine chimico per cui l'attività terapeutica non può ritenersi giustificata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico « Spadarvera » del cav. Giuseppe Spadaro Ventura la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Veralgin », prodotta nel laboratorio della ditta, sito in Catania, via Spadaro Grassi, 7.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi allo interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 23 luglio 1936-XIV della ditta Farmacia Comotti, domiciliata in Milano, corso Venezia, 20, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata Camogra, prodotta nell'officina della ditta stessa, con la seguente formula di composizione: chaulmoograto di etile gr. 0,60, morrusto di etile gr. 0,20, calcio organico gr. 0,03, cinnamato di benzile gr. 0,05, guaiacolo gr. 0,02, olio di fegato di merluzzo gr. 0,10 per una fiala;

Considerato che nella analisi di controllo si è constatata l'assenza quasi assoluta del calcio, confermata dalla percentuale bassissima delle ceneri ottenute dal prodotto, così che la composizione non corrisponde a quella dichiarata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180 a 188 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Farmacia Comotti la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Camogra ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 19 ottobre 1936 della ditta Istituto Scientifico delle Venezie, domiciliata in Padova, via San Fermo, 22, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Luteoplastina » prodotta nel laboratorio stesso della ditta, con la seguente formula di composizione: gr. 5 di lecitina ex ovo, gr. 0,50 di sodio borato, gr. 95 di soluzione fisiologica 0,7 per cento per 100 cc.;

Considerato che la formula di composizione non è razionale per la presenza del sodio borato, che non stabilizza il prodotto, ma neutralizza soltanto le eventuali alterazioni acide della lecitina;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180 a 188 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Istituto scientifico delle Venezie la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Luteoplastina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo del Prefetto di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 dicembre 1935, della ditta Bozzalla Piero, domiciliata in Torino, via Domodossola, 9, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Irudil » prodotta nel laboratorio chimico della ditta stessa, con la seguente formula di composizione: estratto di sanguisuga gr. 0,005, ipofisi totale gr. 0,005, estratto di castagna d'India gr. 0,002, estratto hidrastis canadensis gr. 0,010, estratto di cupressus sempervirens grammi 0,010, citrato sodico gr. 0,125, iodio metallico gr. 0,0025;

Considerato che alcune indicazioni terapeutiche come « cardiopatie emboligene, congestioni polmonari post-operatorie, septicemie, amenorrea, ecc. » non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180 a 188 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Bozzalla Piero la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Irudil ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 4 agosto 1936, della ditta Alessandro Rivolta, domiciliata in Milano, via Paracelso, 6, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio-Robur » prodotta nell'officina stessa della ditta, con la seguente formula di composizione: per ogni 100 gr.: morruato di sodio 0,003, calcio glicerofosfato 0,15, paratiroidina 0,005, estratto di timo 0,03, eccipiente edulcorato q. b.;

Considerato che l'etichetta e il foglio illustrativo sono compilati in modo da indurre volutamente in errore, in quanto il componente vegetale (estratto di timo) vi viene indicato, dopo la paratiroidina, con il semplice nome di « timo » e nel foglio illustrativo vengono ad esso attribuite le proprietà terapeutiche dell'omonimo prodotto opoterapico;

Considerato che il carattere di « vitaminizzato » attribuito al preparato non è giustificato dalla composizione, come ingiustificate sono alcune indicazioni terapeutiche contenute nel foglio illustrativo;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180 a 188 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Alessandro Rivolta la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Calcio-Robur ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 30 gennaio 1937, della ditta Unione Chimica Medicamenta, domiciliata in Torino, corso Regina Margherita, 249, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Colebilina » prodotta nel laboratorio stesso della ditta, con la seguente formula di composizione: estratto totale epatico 0,05, bile decolesterinizzata 0,05, estratto cascara e boldo aa. 0,04, oleato di sodio 0,10, podofillina 0,01, fermenti lattici selezionati 0,08, saccarato di magnesio q. s. per un confetto di gr. 0,75;

Considerato che le affermazioni reclamistiche e le indicazioni terapeutiche attribuite al prodotto, e in special modo tutte le malattie della nutrizione, la gotta, il diabete, l'artritismo, non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180 a 188 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Unione Chimica Medicamenta la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Colebilina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

(3526) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1937-XV.
Nomina del sig. Sali Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Chimichi Angiolo di Eugenio, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Sali Luigi fu Giovanni;
Visto il relativo atto di procura 4 settembre 1937-XV per notar Adolfo Oneto di Genova;
Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1935, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Sali Luigi fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Chimichi Angiolo di Eugenio, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1937-XV.
Nomina del cav. Gentili Paolino a componente il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;
Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 110, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Associazione surricordata, per il triennio 1° gennaio 1936-XIV-31 dicembre 1938;
Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del comm. ing. Adolfo Calzoni, deceduto nel dicembre 1936-XV;
Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista degli industriali, con lettera del 6 luglio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Gentili Paolino è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per il triennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1938, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Lantini.

(3533)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1937-XV.
Sostituzione di un membro della Commissione tecnico-amministrativa per la determinazione del prezzo dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 2 giugno 1932, 31 marzo 1934 e 24 aprile 1934, coi quali veniva modificata la composizione della Commissione tecnico-amministrativa già nominata col precedente decreto 19 dicembre 1926 a' sensi dell'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa Convenzione;
Vista la lettera 6 agosto 1937-XV, n. 16192, Divisione 1ª, della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, con la quale, in seguito all'avvenuto trasferimento a Perugia dell'ingegnere principale Maida dott. Salvatore, membro della predetta Commissione tecnico-amministrativa, viene designato in sua sostituzione l'ingegnere principale Meneghetti dott. Umberto dell'Ufficio tecnico erariale di Roma;

Determina:

A partire dal 1° settembre 1937-XV l'ing. principale Maida dott. Salvatore dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia cessa di far parte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dall'annessa convenzione ed è sostituito, in pari data, dall'ing. principale Meneghetti dott. Umberto dell'Ufficio tecnico erariale di Roma.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3532)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 18 ottobre 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante la proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate.

(3574)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 13 ottobre 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1591, riguardante l'istituzione in Roma del reparto autonomo « Giacomo Medici » per i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

(3575)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 13 ottobre 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1540, riguardante l'integrazione dell'art. 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

(3576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione internazionale concernente l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto.

Addì 15 ottobre 1937 è entrata in vigore la Convenzione internazionale concernente l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto, stipulata in Montreux l'8 maggio 1937, essendosi verificate le condizioni stabilite dall'art 15 della Convenzione stessa. Così pure entrano in vigore gli atti annessi.

Gli Stati che finora hanno depositato le proprie ratifiche sono:

Italia: 25 settembre 1937;
Egitto: 4 settembre 1937;
Belgio: 11 settembre 1937;
Grecia: 25 settembre 1937;
Svezia: 28 settembre 1937.

(3577)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale « Bigazzone » (Taranto).

Con decreto Ministeriale 6 ottobre 1937-XV, n. 4552, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'Acquedotto rurale « Migazzone », con sede in comune di Vigolo Vattaro, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 27 maggio 1937-XV.

(3558)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreti del Ministro per le finanze, in data 4 ottobre 1937-XV, i sigg. dott. Giovanni Zanghi fu Gregorio e dott. Vittorio Gaudiani fu Mariano, notai residenti ed esercenti in Roma, sono stati accreditati per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, presso le rispettive Amministrazioni.

(3557)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906), n. 397746 di annue lire 77, intestato a Conti Carlo fu Giuseppe, interdetto per infermità di mente, sotto la tutela di Broggini Antonio, domiciliato a Borgosesia (Novara).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 giugno 1937 - Anno XV

(1986) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento mezzo foglio cedole.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

È stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita ex cons. 5 per cento n. 228376 di L. 300, intestato a Cacace Arturo fu Giuseppe e ipotecato a favore di Imperatore Giuseppe e Vincenzo di Gennaro, giusta atto 30 aprile 1921, rogato Bonucci, notaio in Napoli.

Il certificato stesso reca a tergo dichiarazione di consenso da parte del titolare, in autentica Bonucci di Napoli 18 dicembre 1933 con delega a Bernard Eugenio fu Luigi pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2837)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Media dei cambi e dei titoli
del 14 ottobre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,22
Francia (Franco)	63,80
Svizzera (Franco)	437,35
Argentina (Peso carta)	5,705
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,53
Danimarca (Corona)	4,2065
Norvegia (Corona)	4,7345
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	359,50
Svezia (Corona)	4,858
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5791
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8463
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,102
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	72,575
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,825
Rendita 5 % (1935)	93,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,80
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 16
dal 16 al 31 agosto 1937-XV.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Gabiano	B	—	1
Ancona	Cerreto d'Esi	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Asti	Cocconato	B	—	1
Id.	Villanova d'Asti	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Andria	B	—	3
Id.	Cassano	E	—	1
Id.	Putignano	B	—	1
Belluno	Alano	B	—	1
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Benevento	Airola	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	—	1
Brindisi	Cisternino	Cap	2	—
Id.	Ostuni	O	—	1
Cosenza	San Demetrio Corone	B	1	—
Id.	San Lorenzo Belizzi	O C	1	—
Id.	San Martino di Finita	O	—	1
Id.	Santa Sofia d'Epiro	Cap	1	—
Id.	Tarsia	O C	1	—
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Paliano	B	—	1
Id.	Vico nel Lazio	Cap	—	1
Milano	Ozzero	B	—	1
Napoli	Pomigliano d'Arco	B	—	1
Id.	Villa Literno	B	—	1
Reggio di Calabria	Bova Marina	B	—	1
Salerno	Boccino	B	—	1
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Postiglione	O	—	1
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Terni	B	—	2
Vicenza	Enego	B	—	1
Id.	Roana	B	—	1
			9	29

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Asti	Castello di Annone	B	—	1
Id.	Monastero Bormida	B	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	—	3
			—	6

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brescia	Isorella	B	—	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Cuneo	Arcentera	B O	5	—
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Demonte	B O	6	2
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Sambuco Pietraporzio	B	2	—
Cuneo	Vinadio	B	—	1
Mantova	Roverbella	B	1	—
Novara	Vespolate	B	—	2
Verona	Costermano	B	—	1
Id.	Legnago	B	1	—
			17	8

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Fubine	S	—	1
Ancona	Serrasanquirico	S	—	2
Ascoli Piceno	Massignano	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	1	3
Id.	Monturano	S	—	5
Id.	Spinetoli	S	1	—
Bari	Gioia del Colle	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Id.	Sospirolo	S	—	1
Bolzano	Laives	S	—	1
Id.	San Candido	S	—	5
Id.	Ultimo	S	—	1
Brescia	Barbariga	S	—	1
Id.	Calvagese Riviera	S	—	1
Id.	Dello	S	—	1
Como	Plesio	S	—	1
Cosenza	Mottafollone	S	1	—
Id.	San Sosti	S	1	—
Ferrara	Bondeno	S	5	3
Frosinone	Arce	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	6	3
Id.	Circhina	S	1	—
Id.	Comeno	S	—	3
Id.	Farra d'Isonzo	S	1	1
Id.	Gorizia	S	—	2
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	1	2
Id.	Romàns d'Isonzo	S	1	—
Id.	Vipacco	S	—	1
Pola	Orpelle Cosina	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Salerno	Eboli	S	1	—
Teramo	Castelcastagna	S	—	3
Id.	Controguerra	S	—	3
Id.	Isola del Gran Sasso	S	—	1
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	4	5
Id.	Sant'Omero	S	—	1
Trento	Ala	S	—	1
Id.	Capriana	S	—	2
Id.	Cavareno	S	—	1
Id.	Cles	S	—	2
Id.	Coredo	S	—	2
Id.	Dimaro	S	—	3
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Livo	S	—	1
Id.	Malè	S	—	2
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	2
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Id.	Romeno	S	—	1
Id.	Taio	S	—	2
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Treviso	Mareno di Piave	S	—	1
Trieste	Cave Auremiane	S	1	1
Id.	Divaccia San Canziano	S	1	—
Id.	Postumia	S	—	1
Id.	Senosecchia	S	1	—
Udine	Aiello	S	1	1
Id.	Aquileia	S	2	1
Id.	Basiliano	S	—	2
Id.	Campolongo al Torre	S	—	1
Id.	Chiopris Viscone	S	—	2
Id.	Codroipo	S	1	—
Id.	Cordenons	S	1	—
Id.	Paluzza	S	—	1
Id.	Sesto Reghena	S	—	2
Id.	Socchieve	S	—	1
Id.	Trigesimo	S	—	1
Id.	Vito d'Asio	S	—	1
Id.	Zoppola	S	—	1
Venezia	Grisolera	S	2	1
Verona	Legnago	S	—	1
Vicenza	Castegnero	S	—	2
Id.	Castelgomberto	S	—	3
Id.	Montorso	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	3
Id.	Trissino	S	—	2
			35	115
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	—	1
Id.	Monte San Savino	S	1	—
Id.	Pergine	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Avellino	San Martino Valle Caudina	S	3	—
Bologna	Castelmaggiore	S	1	—
Bolzano	Ultimo	S	—	1
Como	Imperigo	S	2	—
Id.	Carugo Arosio	S	—	—
Cuneo	Savigliano	S	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	S	—	4
Forlì	Bertinoro	S	—	1
Id.	Forlì	S	2	—
Lucca	Camaiore	S	1	—
Macerata	Macerata	S	1	2
Mantova	Ceresara	S	2	—
Id.	Roncoferraro	S	1	—
Id.	Sustinente	S	1	—
Id.	Viadana	S	—	1
Id.	Villa Poma	S	1	—
Messina	Autillo	S	2	1
Milano	Paullo	S	—	1
Napoli	Sparanise	S	1	—
Novara	Novara	S	1	—
Pesaro	Marecchia	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	2	—
Id.	Russi	S	1	—
Reggio di Calabria	Canolo	S	3	2
Id.	Reggio di Calabria	S	11	2
Roma	Roma	S	3	—
Salerno	Cava de' Tirreni	S	—	1
Sassari	Bono	S	—	1
Id.	Cargeghe	S	—	3
Id.	Illorai	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Sassari	Ploaghe	S	—	1
Id.	Siligo	S	—	5
Teramo	Arsita	S	—	2
Id.	Giulianova	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Villa Lagarina	S	—	2
Treviso	Vazzola	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Cordenons	S	2	—
Id.	Valvasone	S	—	2
Venezia	Annone Veneto	S	3	2
Vicenza	Lugo Vicentino	S	—	2
Id.	Rosà	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	1
Zara	Zara	S	—	1
			49	50
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Napoli	Napoli	E	1	—
Novara	San Pietro Mosozzo	E	—	1
Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	E	1	—
			3	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Licata	E	—	2
Bari	Barletta	E	1	—
Catania	Mascalucia	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Messina	San Fratello	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arzano	E	2	1
Id.	Aversa	E	2	—
Id.	Casoria	E	4	—
Id.	Frignano	E	1	—
Id.	Marano	E	—	1
Id.	Marcianise	E	5	—
Id.	Napoli	E	16	—
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	San Giorgio a Cremano	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	4	2
Palermo	Bagheria	E	10	—
Id.	Carini	E	1	—
Id.	Cinisi	E	1	—
Id.	Terrasini	E	5	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	2	1
Id.	Villa San Giovanni	E	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Serra	E	1	—
			63	11
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Can	—	6
Foggia	Castelnuovo della Daunia	E	1	—
Id.	Cerignola	Can	—	1
Id.	San Severo	E	1	—
Imperia	Imperia	Can	2	—
Id.	Ventimiglia	Can	2	—
Napoli	Arzano	Can	—	2

Segue: *Rabbia.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Arienzo San Felice	Can	—	14
Id.	Nola	Can	—	1
Id.	Pozzuoli	Can	—	1
Id.	Torre Annunziata	Can	—	2
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Giffoni Valle Piana	Can	—	1
Id.	Montecorvino Pugliano	Can	—	2
Id.	Montecorvino Rovella	Can	—	1
Id.	Salerno	Can	—	1
Id.	San Cipriano Picentino	Can	—	1
			6	34

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	Can	9	—
Imperia	San Remo	E	1	—
Macerata	Castel Sant'Angelo	O	1	—
Id.	Serravalle di Chienti	O	1	—
Id.	Visso	O	1	—
Rieti	Configni	O	1	—
Id.	Labro	O	10	—
			24	—

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Licata	O	1	—
Cosenza	Bocchigliero	O C	1	—
Foggia	Serre Capriola	C	1	—
Roma	Roma	O	1	—
			4	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Tortona	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	—	1
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Borgo Panigale	B	—	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	8	—
Id.	Crespellano	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Bolzano	Merano	B	—	1
Cuneo	Villanova Solaro	B	—	1
Gorizia	Plezzo	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Littoria	Terracina	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Id.	Capannori	B	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Id.	Novara	B	3	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	1	—
Roma	Roma	B	5	1
Rovigo	Lendinara	B	1	—
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	3	—
Id.	San Martino di Venezze	B	1	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Treviso	Cappella Maggiore	B	—	1
Id.	San Zenone degli Ezzelini	B	—	—
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Polcenigo	B	1	—
Id.	Pordenone	B	1	—
Id.	Sacile	B	1	1
Id.	Sesto Reghena	B	—	1
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	2	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
Vicenza	Gallio	B	—	1
Id.	Nanto	B	—	1
			58	18

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	2
Id.	San Cesario sul Panaro	B	—	1
Pesaro Urbino	Colbordolo	B	—	1
Taranto	Crispiano	B	—	1
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	—	1
Id.	San Zenone degli Ezzelini	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	2
Udine	San Vito al Tagliamento	B	1	—
Vicenza	Valdagno	B	—	1
			5	10

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Smerillo	B	1	—
Forlì	Rimini	B	—	1
Frosinone	Atina	B	—	1
Pescara	Pescara	B	—	2
Teramo	Teramo	B	1	1
			2	5

Influenza.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	San Daniele Ripa Po	E	—	1
Vercelli	Lignana	E	—	1
			—	2

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Teramo	Teramo	P	1	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Frosinone	Atina	P	—	3
Pesaro Urbino	Mercatino	P	—	1
Id.	Marecchia	P	—	1
Teramo	Teramo	P	1	1
Udine	Fagagna	P	—	1
Id.	Tomba	P	—	10
Id.	Pavia	P	—	1
Varese	Daverio	P	—	3
Venezia	Scorzè	P	1	1
			2	22

RIEPILOGO
dal 16 al 31 agosto 1937-XV, n. 16.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	34	38
2	Carbonchio sintomatico	3	4	6
3	Afta epizootica	5	12	25
4	Malrossino dei suini	3	9	17
5	Peste e setticemia dei suini	30	60	99
6	Morva	4	4	4
7	Farcino criptococcico	9	27	74
8	Rabbia	6	17	15
9	Rogna	4	6	24
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	4
11	Aborto epizootico	18	49	76
12	Tubercolosi bovina	7	13	15
13	Diarrea dei vitelli	5	5	7
14	Influenza	2	2	2
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Colera dei polli	6	9	24

P, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap. caprina; S, suina; E, equina; P, Pollame; Can, canina; Fl, felina. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3428)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonito (Avellino), Ostuni (Brindisi), Bonefro - Casalciprano (Campobasso), Umbriatico (Catanzaro), Cupello (Chieti), Rignano Garganico (Foggia), Bella - Montemurro (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di: Bonito (Avellino) - Ostuni (Brindisi) - Bonefro - Casalciprano (Campobasso) - Umbriatico (Catanzaro) - Cupello (Chieti) - Rignano Garganico (Foggia) - Bella - Montemurro (Potenza).

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3512)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 settembre 1937-XV, n. 220, col quale vennero sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino (Perugia);
Richiamato il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 settembre 1937-XV, n. 220, col quale il cav. dott. rag. Enrico Guazzolini fu nominato commissario straordinario della Banca suddetta;
Visto l'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

I signori cav. avv. Vittorugo Santerelli, dott. Domenico Fettucciari e dott. Rolando Capeci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino (Perugia) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3552)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso indetto per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio medico Valrovina e 3° reparto di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio medico Valrovina e 3° reparto di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza;
Visti gli articoli 44, 54 e 58 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 64 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno già indetto dal Prefetto di Vicenza per il conferimento del posto di medico condotto del Consorzio medico Valrovina e 3° reparto di Bassano del Grappa è costituita come appresso:
Presidente: Marigonda dott. Domenico, vice prefetto;
Membri: Ferrari dott. Giuseppe, medico provinciale; Pezzotti prof. Lorenzo, primario medico di ospedale; Patosching prof. Giorgio, primario chirurgo di ospedale; Coriolato dott. Verità, medico condotto;
Segretario: Cucugliata dott. Venanzio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.
La Commissione come sopra costituita inizierà i lavori presso la Prefettura di Vicenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Vicenza.
Roma, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3536)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 8 posti di tenente delle Armi navali in S.P.E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la notificazione di concorso per 8 posti di tenente delle Armi navali in S.P.E., in data 28 giugno 1937-XV;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 6 della suddetta notificazione, è prorogato di giorni 30.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(3578)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 11 posti di inserviente nel Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 4, foglio 277, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1937-XV, n. 153, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso stesso;

Considerata l'opportunità di chiarire che al concorso suddetto possono partecipare, in virtù dell'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, anche i salariati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, purchè prestino servizio ininterrotto da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per titoli a 11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 2 novembre 1937-XV.

Art. 2.

Al concorso suddetto potranno partecipare anche i salariati dell'Amministrazione dello Stato, che, oltre a possedere gli altri requisiti richiesti con il predetto decreto Ministeriale, prestino servizio ininterrotto da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3537)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso a 4 posti di medico condotto di questa provincia bandito in data 30 giugno 1936;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1° Garzarelli Francesco fu Salvatore, titoli 13,09, prova di medicina 50, prova di chirurgia ed ostetricia 50, votazione complessiva 113,09.

2° Serafini Mario di Angelo, titoli 10,54, prova di medicina 50, prova di chirurgia ed ostetricia 50, votazione complessiva 110,54.

3° Totaro Antonio di Francesco, titoli 8,18, prova di medicina 50, prova di chirurgia ed ostetricia 50, votazione complessiva 108,18.

4° Spadanuda Pasquale di Rocco, titoli 7,09, prova di medicina 50, prova di chirurgia ed ostetricia 50, votazione complessiva 107,09.

5° Teramo Filomeno di Amedeo, titoli 5,72, prova di medicina 50, prova di chirurgia ed ostetricia 50, votazione complessiva 105,72.

6° Sciarretta Vincenzo fu Rocco, titoli 4,09, prova di medicina 45, prova di chirurgia ed ostetricia 50, votazione complessiva 99,09.

7° Civitarese Mario fu Filoteo, titoli 1,81, prova di medicina 48, prova di chirurgia ed ostetricia 48, votazione complessiva 97,81.

8° Ciancaglini Ettore di Angelo, titoli 7,54, prova di medicina 50, prova di chirurgia ed ostetricia 40; votazione complessiva 97,54.

9° Radoccia Italo di Eugenio, titoli 5,72, prova di medicina 40, prova di chirurgia ed ostetricia 40, votazione complessiva 85,72.

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: SARNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 32543 di pari data con il quale si approva la graduatoria dei partecipanti al concorso a 4 posti di medico condotto di questa provincia, bandito in data 30 giugno 1936;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai seguenti concorrenti sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1° Garzarelli Francesco fu Salvatore - Ortona a Mare (2ª condotta);
2° Serafini Mario di Angelo - Atessa;
3° Totaro Antonio di Francesco - Altino;
4° Spadanuda Pasquale di Rocco - Pretoro.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: SARNO.

(3524)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.